

PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI  
E DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

NORME DI ATTUAZIONE

(decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170)

COMUNE  
QUART

**BESENVAL SERGIO**  
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO  
LOC. GRANDE CHARRIERE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE  
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220  
E-mail: [sergio.besenal@tin.it](mailto:sergio.besenal@tin.it)

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### ARTICOLO 1

#### NATURA DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento disciplina i criteri e le norme sul procedimento concernenti il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento di sede dei punti vendita sia esclusivi sia non esclusivi di cui al decreto legislativo 170/01.

### ARTICOLO 2

#### OBIETTIVI

Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste il comune predispone il presente piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e le direttive per i punti vendita non esclusi.

Nella redazione di tale piano si perseguono i seguenti obiettivi:

- migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto alla accessibilità del servizio;
- favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta collaborazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali;
- incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro.

A seguito di emanazione, da parte della Regione, degli indirizzi di cui all'articolo 6 - 1° comma del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" si dovrà procedere alla riformulazione del presente piano.

Si potrà procedere alla sua riformulazione per evitare pregiudizi all'interesse dei consumatori ovvero qualora si determinino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone.

### ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono elencate le seguenti definizioni:

1. **DECRETO LEGISLATIVO:** 24 aprile 2001, n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"
2. **PUNTI VENDITA ESCLUSIVI:** punti vendita esclusivi che sono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici, più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici. Strutturalmente possono essere:
  - a) **Chiosco:** struttura fissata stabilmente o meno al suolo in ogni modo separata dagli edifici in muratura
  - b) **Negozio:** occupa locali, in affitto o in proprietà che può essere assimilato a tutti gli effetti a normali negozi
3. **PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI:** quegli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto sopra citato, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici, più precisamente sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia i quotidiani e i periodici
4. **RIVENDITE AUTOMATICHE:** punti vendita esclusivi o non esclusivi in cui l'atto di acquisto avviene senza l'intervento diretto del rivenditore, ma mediante macchine o attrezzi all'uopo predisposti
5. **AMMINISTRAZIONE COMUNALE:** l'organo comunale competente secondo lo statuto comunale.

### ARTICOLO 4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione è stabilito in trenta (30) giorni dalla data di presentazione della domanda, purché formalmente regolare e completa. Per data di presenta-

zione si intende quella in cui la domanda è ricevuta dal protocollo generale del Comune.

Ove la domanda risulti formalmente regolare e corretta sono attivati i controlli e le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati indicati.

Qualora la domanda non sia regolare o corretta per riscontrate incompletezze, omissioni o incomprendibilità in relazione agli elementi richiesti, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro venti giorni, indicandone i motivi; in questo caso il termine decorre dal positivo riscontro.

Il termine del procedimento può essere interrotto una sola volta dal comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del comune e che il comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.

Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono il termine del procedimento.

Decorso il termine di trenta giorni senza che sia comunicato il diniego, la domanda si intende respinta.

Gli atti relativi al procedimento sono soggetti alle forme di accesso previste dal Capo VIII della legge regionale 02 luglio 1999, n. 18.

TITOLO II  
PUNTI VENDITA ESCLUSIVI  
ARTICOLO 5  
ZONIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del decreto legislativo 170/01, per determinare l'equilibrio tra i punti vendita esclusivi e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, il territorio del comune di Quart in quattro zone così definite:

ZONA 1: LA ZONA DEL COMUNE LUNGO LA STRADA STATALE 26 (Loc. Amérique, Loc. Lillaz, Loc. Teppe, Vill. Combe, Vill. Torrent de Maillod).

ZONA 2: VILLAIR (Loc. Bas Villair, Vill. Carné, Vill. Chamerod, Vill. Champeille, Vill. Charriete, Vill. Creton, Vill. Ecleroz, Vill. Egachoz, Vill. Epilaz, Vill. Epraz, Vill. Etolin, Vill. Fangué, Vill. Fornaille, Vill. Josuè, Vill. La Balma, Vill. La Plantaz, Vill. Larey, Vill. Les Rives, Vill. Monastero, Vill. Moulin, Vill. Olleyes, Vill. Ollignan, Vill. Parrocchia, Vill. Petit Français, Vill. Prebenda, Vill. Ramoise, Vill. Rollin, Vill. Ronchet di Sopra, Vill. Ronchet di Sotto, Vill. Rovarey, Vill. Saint Sixte, Vill. Torrent, Vill. Tzanté de Maillod, Vill. Valenzana, Vill. Vallerod, Vill. Valmayeur, Vill. Vianoz);

ZONA 3: VILLEFRANCHE (Piazza Europa, Rue De La Tour, Via Aosta, Via Del Ponte Vecchio, Via Monte Emilius, Via Roma, Vill. Champlan, Vill. Vieille Morte ;

ZONA 4: COLLINA (Vill. Avisod, Vill. Argnod, Vill. Berthod, Vill. Buignod, Vill. Chacoz, Vill. Champs Desert, Vill. Champy, Vill. Chantignan, Vill. Chetoz, Vill. Chez Le Four, Vill. Clou de Chetoz, Vill. Clou de Seran, Vill. Cretallaz, Vill. Eclou, Vill. Effraz, Vill. Elobert, Vill. Epillod, Vill. Etavel, Vill. Fontaine, Vill. Fonteil, Vill. Fornail, Vill. Ilorey, Vill. Imperiau, Vill. Jeanceyaz, Vill. Massuc, Vill. Morgonaz, Vill. Novus, Vill. Planavilla, Vill. Ponny, Vill. Ponsan, Vill. Porsan, Vill. Povil, Vill. Prailon, Vill. Prou Plan, Vill. Seran, Vill. Sesan, Vill. Vallée, Vill. Valzillianaz, Vill. Verney, Vill.

Vignil, Vill. Vollein.

## ARTICOLO 6

### AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel rispetto del presente piano:

- l'esercizio dei punti vendita esclusivi (nuove attività);
- i trasferimenti nella stessa zona;
- i trasferimenti in altre zone.

## ARTICOLO 7

### AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI

L'autorizzazione all'esercizio di punti vendita esclusivi è concessa nel rispetto della disponibilità di seguito riportata:

Zona	Punti ottimali	Punti esistenti	Punti disponibili
1	1	1	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Ogni qualvolta si verifica la chiusura di un esercizio, la relativa disponibilità sarà riservata alla rispettiva zona commerciale di appartenenza.

Entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili autorizzazioni, l'amministrazione comunale provvederà a pubblicare all'albo pretorio un avviso pubblico, presentando apposita domanda esclusivamente a mezzo raccomandata A.R.

I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni avviso, presentando apposita domanda esclusivamente mediante raccomandata A.R. Non saranno accolte domande presentate a mano.

Nel caso di più domande sarà formulata una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- b) anzianità di inizio attività ai fini I.V.A.;
- c) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;

d) sorteggio.

## ARTICOLO 8 LOCALIZZAZIONE OTTIMALE

La localizzazione ottimale dei punti vendita esclusivi, con riferimento alle zone in cui è suddiviso il territorio comunale, è definita:

- a) sulla base della popolazione residente e fluttuante
- b) in rapporto alle caratteristiche urbanistiche e sociali
- c) all'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni
- d) delle condizioni di accesso
- e) all'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

I suddetti parametri sono stati analizzati nell'allegata relazione tecnica (allegato 1).

## ARTICOLO 9 ATTIVITÀ NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 170/01 non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole
- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali

strutture.

## ARTICOLO 10 TRASFERIMENTI DI SEDE

I trasferimenti dei punti vendita esclusivi sono consentiti nei limiti del raggiungimento delle autorizzazioni rilasciabili di cui all'articolo 7.

L'autorizzazione al trasferimento di sede è concessa:

- a) da punto ottimale a punto ottimale
- b) con spostamento di un punto ottimale qualora:
  1. il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona, nella quale è localizzata l'attività da trasferirsi;
  2. il nuovo punto vendita si trovi ad una distanza, misurata secondo il percorso stradale più breve, non inferiore a 800 ml. da ogni altro punto vendita esclusivo già esistente con esclusione dei punti vendita non esclusivi.

I trasferimenti in diversa ubicazione dei punti vendita esclusivi potranno essere autorizzati in deroga alla distanza minima di cui al punto 2 della lettera b) del comma precedente purché a seguito del trasferimento vi sia un aumento - pari almeno al 50% - della distanza del punto vendita esclusivo trasferito rispetto al punto vendita esclusivo più vicino.

E' consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

## ARTICOLO 11 NORME IN DEROGA

L'amministrazione comunale sentite le rappresentanze sindacali degli edicolanti può consentire trasferimenti nell'ambito della zona di appartenenza del punto vendita esclusivo in deroga al precedente articolo 10 commi 2 e 3 nei seguenti casi:

1. Punti vendita esclusivi negozi:
  - a) definitiva indisponibilità dello stabile per demolizione, incendio



o altre analoghe cause

- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità conseguente alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392, o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato

2. Punti vendita esclusivi chioschi:

- a) sopraggiunta indisponibilità del suolo pubblico
- b) cause di forza maggiore dovute a sopraggiunta indisponibilità del suolo privato.

## ARTICOLO 12

### TIPOLOGIA STRUTTURALE DEL CHIOSCO

Allo scopo di consentire un razionale inserimento nell'arredo urbano e una adeguata esposizione al pubblico delle varie testate, le caratteristiche delle strutture distributive adibite a punti vendita esclusivi mediante chiosco deve avere una superficie di ingombro al suolo, da intendersi come superficie comprensiva di quella espositiva, da un minimo di mq. 8 ad un massimo di mq. 20.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

- a) nel caso di nuove localizzazioni, siano esse derivanti da nuove autorizzazioni che da autorizzazioni al trasferimento;
- b) nel caso di sostituzione del chiosco, sempre che non sussistano aspetti di carattere tecnico-normativo o di forza maggiore che impediscano la realizzazione del dimensionamento prescritto al comma 1.

## ARTICOLO 13

### DISTANZE

Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa è subordinato all'esistenza della distanza di metri lineari 800 dal punto vendita esclusivo più vicino già esistente.

Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

1. individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
2. tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia,

dell'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzzeria;

3. misura della distanza in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzzeria della strada con la mezzzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolari situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

La distanza tra esercizio ed esercizio non va verificata in caso di subingresso.

#### ARTICOLO 14

##### AUTORIZZAZIONE STAGIONALE

Il piano non prevede la possibilità di concedere autorizzazioni a carattere stagionale.

#### ARTICOLO 15

##### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare:

- a) non attivi il punto vendita esclusivo entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o sospenda per lo stesso periodo l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate.

## ARTICOLO 16 CHIUSURA TEMPORANEA

Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di un punto vendita esclusivo per un periodo superiore a trenta giorni ed inferiore a sei mesi, ovvero nel caso di impedimento temporaneo del titolare del punto vendita esclusivo per lo stesso periodo, il titolare deve comunicare la chiusura al Comune.

Se il punto vendita esclusivo più vicino è posto ad una distanza superiore a 800 metri le imprese editoriali e di distribuzione possono prevedere direttamente individuando un sostituto tra le attività commerciali poste nelle immediate vicinanze.

## ARTICOLO 17 TURNI DI CHIUSURA

Il comune predispone annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tali da garantire l'apertura di almeno la metà dei punti vendita esclusivi esistenti con l'osservanza dell'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici.

Nel periodo di chiusura i punti vendita esclusivi devono esporre apposito cartellino indicante il punto vendita esclusivo più vicino oppure il sostituto di cui al precedente articolo 16 - 2° comma.

TITOLO III  
PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

ARTICOLO 18

PARAMETRI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di punti vendita non esclusivi è determinato:

- a) sulla base della popolazione residente e fluttuante
- b) in rapporto alle caratteristiche urbanistiche e sociali
- c) all'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni
- d) delle condizioni di accesso
- e) all'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

I suddetti parametri sono stati analizzati nell'allegata relazione tecnica (allegato 1).

L'autorizzazione all'esercizio di un nuovo punto vendita non esclusivo (ovvero gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione ai sensi della legge n. 108/999) è subordinata al rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 20.

Si dà atto che un punto vendita non esclusivo è stato ammesso alla sperimentazione ex lege 108/99 il quale tuttavia non ha ancora presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione di diritto.

ARTICOLO 19

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'apertura, il trasferimento di sede di un punto vendita non esclusivo è soggetta ad autorizzazione comunale.

Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
- c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e

- trattorie;
- d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita e g) (centri commerciali), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - e) gli esercizi (anche esercizi di vicinato) adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Al fine della determinazione della prevalenza varrà il parametro della redditività economica;
  - f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Al fine della determinazione della prevalenza varrà il parametro della redditività economica.

## ARTICOLO 20

### NUOVI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI

Gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione sono autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo previa presentazione di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108 e più precisamente l'interessato dovrà dichiarare:

- a) la tipologia di prodotto editoriale prescelta; la vendita dei prodotti editoriali può essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici e nell'ambito della tipologia prescelta dovrà essere assicurata parità di trattamento alle testate;
- b) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non subirà variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
- c) che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni saranno identiche alle diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita e che le testate poste in vendita non saranno comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita

esclusivi;

- d) che all'interno dell'esercizio viene previsto un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; e, qualora trattasi di esercizio della grande distribuzione, che i giornali saranno posti in vendita in un unico spazio.

Per quanto attiene alle distanze minime si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.

## ARTICOLO 21 TRASFERIMENTI

I trasferimenti dei punti vendita non esclusivi sono consentiti esclusivamente congiuntamente all'attività principale.

E' consentito il trasferimento temporaneo, congiuntamente all'attività principale, per un periodo di 6 mesi e in qualunque parte del territorio comunale, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi temporanei da documentare.

## ARTICOLO 22 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il comune procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non assicuri la parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia editoriale prescelta.

Nel caso in cui venga a cessare, per qualunque causa, l'attività principale di cui all'articolo 19 2 comma delle presenti direttive l'autorizzazione amministrativa per il punto vendita non esclusivo si intende automaticamente decaduta senza necessità di espresso provvedimento da parte del Comune.

TITOLO IV  
VENDITE PARTICOLARI  
ARTICOLO 23  
RECAPITO A DOMICILIO

I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente piano possono curare il recapito a domicilio di giornali quotidiani e riviste.

ARTICOLO 24  
VENDITA SU AREA PUBBLICA O CON APPARECCHIATURE AUTOMATICHE

Il Comune potrà rilasciare autorizzazione per la vendita di giornali e riviste su area pubblica qualora nella zona non siano presenti né altri punti vendita esclusivi né altri punti vendita non esclusivi. L'autorizzazione rilasciata ha una validità limitata al territorio del Comune.

L'installazione di apparecchiature automatiche per la vendita di giornali e periodici non è subordinata ad autonoma autorizzazione purché l'apparecchiatura sia collocata a distanza non superiore a metri 20 dall'esercizio principale e non inferiore a metri 100 da altri punti vendita sia esclusivi che non esclusivi.

In caso di condizioni diverse da quelle indicata al comma precedente l'autorizzazione è subordinata ad autonoma autorizzazione che è rilasciata in conformità alle norme del piano.

TITOLO V  
NORME FINALI  
ARTICOLO 25  
REGISTRO COMUNALE

Presso il competente Ufficio del Comune è istituito rispettivamente un registro dei punti vendita esclusivi e un registro dei punti di vendita non esclusivi esistenti nel territorio comunale.

La tenuta di tali registri ha lo scopo di mettere in grado l'Amministrazione Comunale di adempiere all'applicazione, al controllo ed alla corretta gestione del contingentamento fissato dal presente Piano.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato, rendendo così disponibili e rilevabili in ogni momento le esatte informazioni sulle caratteristiche dei singoli esercizi e sul numero di punti vendita per ogni tipo di attività.

Su tale registro andranno annotate:

- a) tutte le autorizzazioni esistenti alla data di attuazione del registro medesimo;
- b) tutte le variazioni consistenti in nuove autorizzazioni, cessazioni, trasferimenti, nomina di sostituto ai sensi del precedente articolo 16 - 2° comma, o comunque in modifiche di uno o più degli elementi di cui al precedente punto a).

Per consentire agli Uffici Comunali l'agevole tenuta di tale registro, è fatto obbligo a tutti coloro che ottengono una nuova autorizzazione, o apportino con autorizzazione comunale o per proprio diritto una qualunque variazione alle caratteristiche dell'esercizio, di fornire, per il nuovo stato di fatto, tutte le informazioni.

ARTICOLO 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRATTAMENTO DATI SENSIBILI  
E' consentita la trasmissione dei dati trattati mediante i sistemi informatici di comunicazione per lo scambio di informazioni fra uffici del comune o per la comunicazione con uffici pubblici esterni.

E' garantito in ogni caso all'interessato l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13 della legge 675/1996.



ARTICOLO 27  
NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Piano, valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in quanto applicabili.

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI		
Articolo 1	Natura del provvedimento	Pag.	2
Articolo 2	Obiettivi	Pag.	2
Articolo 3	Definizioni	Pag.	3
Articolo 4	Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione	Pag.	3
TITOLO II	PUNTI VENDITA ESCLUSIVI		
Articolo 5	Zonizzazione	Pag.	5
Articolo 6	Autorizzazione amministrativa	Pag.	6
Articolo 7	Autorizzazioni rilasciabili	Pag.	6
Articolo 8	Localizzazione ottimale	Pag.	7
Articolo 9	Attività non sottoposte ad autorizzazione	Pag.	7
Articolo 10	Trasferimento di sede	Pag.	8
Articolo 11	Tipologia strutturale del chiosco	Pag.	8
Articolo 12	Tipologia architettonica	Pag.	8
Articolo 13	Distanze	Pag.	9
Articolo 14	Autorizzazione stagionale	Pag.	10
Articolo 15	Revoca dell'autorizzazione	Pag.	10
Articolo 16	Chiusura temporanea	Pag.	11
Articolo 17	Turni di chiusura	Pag.	11
TITOLO III	PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI		
Articolo 18	Parametri per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa	Pag.	12
Articolo 19	Autorizzazione amministrativa	Pag.	12
Articolo 20	Nuovi punti vendita non esclusivi	Pag.	13
Articolo 21	Trasferimenti	Pag.	14
Articolo 22	Revoca dell'autorizzazione	Pag.	14
TITOLO IV	VENDITE PARTICOLARI		
Articolo 23	Recapito a domicilio	Pag.	15
Articolo 24	Vendita su area pubblica o con apparecchiature automatiche	Pag.	15
TITOLO V	NORME FINALI		

D. Lgs. 170/01

Norme di attuazione

Articolo 25	Registro comunale	Pag.	16
Articolo 26	Disposizioni in materia trattamento dati sensibili	Pag.	16
Articolo 27	Norme finali	Pag.	17

PIANO DI LOCALIZZAZIONE  
DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI  
E DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI

RELAZIONE TECNICA

(decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170)

COMUNE  
QUART

**BESENVAL SERGIO**  
CONSULENTE TECNICO DEL COMMERCIO  
LOC. GRANDE CHARRIÈRE, 64 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE  
TEL 0165261402 – 0165261404 FAX 01652787220  
E-mail: [sergio.besenal@tin.it](mailto:sergio.besenal@tin.it)

## ASPETTI GENERALI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 APRILE 2001 N. 170

La pubblicazione del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante il "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" conclude una fase sperimentale - iniziata con la legge n. 108/99 e della durata di diciotto mesi - che ha esteso la vendita di giornali e riviste al di fuori dei punti esclusivi di vendita.

La sperimentazione, effettuata presso tabaccai, bar, medie strutture di vendita, impianti di carburanti, ecc. aveva lo scopo di effettuare verifiche conoscitive sulle variazioni provocate sul mercato della stampa quotidiana e periodica dalla vendita di giornali e riviste in esercizi diversi dalle edicole tradizionali.

Fino all'entrata in vigore della legge n. 108/99 la vendita dei giornali e delle riviste era infatti consentita esclusivamente in rivendite fisse, autorizzate ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 416/81 (articolo ora abrogato dal d.lgs. n. 170/01); questa legge prevedeva, al fine del rilascio delle autorizzazioni, l'adozione da parte del comune di un piano di localizzazione di punti vendita fissi, in conformità con gli indirizzi regionali (l'articolo 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relativamente alle rivendite di giornali e riviste).

La legge n. 108/99, oltre a dare inizio ad una fase di sperimentazione, assegnava, all'articolo 3, una delega al governo ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. Il governo, in attuazione di questa delega, ha emanato il decreto legislativo n. 170/01, che è entrato in vigore il 29 maggio 2001.

Questo decreto suddivide i punti vendita della stampa quotidiana e periodica su tutto il territorio nazionale in:

- a) punti vendita esclusivi: esercizi che previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani, e periodici e più precisamente sono tenuti a vendere ambedue le tipologie di prodotto editoriale, ossia i giornali e i periodici;
- b) punti vendita non esclusivi: esercizi che in aggiunta ad altre

merci, sono autorizzati, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto, alla vendita di quotidiani ovvero di periodici, più precisamente sono legittimati a vendere o ambedue le tipologie di prodotto editoriale o solo una delle due dette tipologie di prodotto, ossia o i quotidiani o i periodici.

L'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, salvo le eccezioni previste dall'articolo 3 del decreto n. 170/01, è soggetta al rilascio di autorizzazione, anche a carattere stagionale, rilasciata dal comune, tenuto conto:

- della densità della popolazione
- delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone
- dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni
- delle condizioni di accesso
- dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

L'autorizzazione è rilasciata:

- per i punti vendita esclusivi nel rispetto dei piani comunali di localizzazione, che i comuni sono tenuti ad adottare;
- per i punti vendita non esclusivi eventualmente ai seguenti esercizi:
  - a) alle rivendite di generi di monopolio;
  - b) alle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
  - c) ai bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
  - d) alle strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e) (medie strutture di vendita), f) (grandi strutture di vendita e g) (centri commerciali), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
  - e) agli esercizi (anche di vicinato) adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Al fine della determinazione

della prevalenza varrà il parametro della redditività economica;

- f) agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione. Al fine della determinazione della prevalenza varrà il parametro della redditività economica.

Per il rilascio dell'autorizzazione ai punti vendita non esclusivi il decreto n. 170/01 prevede poi un'ulteriore diversificazione in quanto:

- agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione è rilasciata di diritto;
- gli esercizi che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108. E più precisamente l'interessato dovrà dichiarare:
  - a) la tipologia di prodotto editoriale prescelta; la vendita dei prodotti editoriali può essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici e nell'ambito della tipologia prescelta dovrà essere assicurata parità di trattamento alle testate;
  - b) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non subirà variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
  - c) che le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni saranno identiche alle diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita e che le testate poste in vendita non saranno comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
  - d) che all'interno dell'esercizio viene previsto un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; e, qualora trattasi di esercizio della grande distribuzione, che i giornali saranno posti in ven-

dita in un unico spazio.

L'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste non è soggetta alla disciplina del silenzio-assenso in quanto l'articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 114/98 ha soppresso la voce 50 della tabella c) allegata al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, come modificata dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, che individuava le rivendite di giornali e riviste.

Il d.lgs. n. 170/01 assegna alle regioni il compito di emanare gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;
- b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

I comuni, a loro volta, sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo e sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione degli indirizzi regionali.

L'autorizzazione per la vendita non è richiesta, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 170/01:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
- b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
- c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;



- e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
- f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti (l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività ricettiva abilita, secondo il disposto dell'articolo 9 della legge n. 135/2001, anche alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate);
- g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

La vendita della stampa quotidiana e periodica deve, per le disposizioni contenute nel decreto, essere effettuata nel rispetto delle seguenti modalità e divieti:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita
- c) i punti vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico
- e) nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate
- f) i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

#### LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE E IL D. LGS. N. 114/98

Il d.lgs. n. 170/01 all'articolo 9, comma 1, stabilisce che "per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31

marzo 1998, n. 114": con questa disposizione il legislatore conferma una diffusa interpretazione dottrinale che vuole la vendita dei giornali e delle riviste soggetta comunque alla disciplina generale del commercio.

Il d.m. 4 agosto 1988, n. 375 comunque già comprendeva nella tabella XIV la voce "giornali e riviste" e l'articolo 26, comma 4, del d.lgs. n. 114/98 prevedeva che solamente fino al 24 aprile 1999 restasse salvo quanto previsto in materia di esercizio dell'attività di vendita di giornali, quotidiani e periodici dalla legge n. 416/81 e che ai soggetti titolari di dette attività non si applicassero le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 (estensione merceologica al settore di vendita corrispondente).

L'articolo 26, comma 4, del d.lgs. n. 114/98 è stato poi abrogato dall'articolo 4, comma 2, della legge n. 108/99 con la conseguenza che i titolari di rivendite di giornali e riviste possono ora vendere tutti prodotti appartenenti al settore non alimentare: non è però valida la regola contraria in quanto i titolari di esercizi commerciali per vendere giornali e riviste devono ottenere l'autorizzazione come punto esclusivo oppure non esclusivo.

Stante la precisazione contenuta nel citato articolo 9 del d.lgs. n. 170/01 per le rivendite di giornali e riviste trovano applicazione le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 114/98 e precisamente:

- articolo 5 - requisiti morali di accesso all'attività
- articoli 11-12-13 - orari di vendita
- articolo 14 - pubblicità prezzi di vendita
- articolo 15 - vendite straordinarie
- articolo 22, commi 4 e 5 - revoca
- articolo 26, comma 5 - subentro e cessazione dell'attività.

## ZONIZZAZIONE

In sede di pianificazione commerciale la legge prevede la possibilità della suddivisione del territorio comunale in zone commerciali. La ripartizione non deve essere fatta esclusivamente considerando il fenomeno commerciale, bensì tenendo presenti tutti gli aspetti che investono nella politica di assetto territoriale: aspetti geografici, ur-

banistici, sociologici, ecc. Le zone devono essere individuate tenendo conto della densità attuale degli esercizi commerciali, della composizione merceologica e dimensionale degli addensamenti, delle relazioni funzionali con gli altri addensamenti commerciali situati nel comune, e della prospettiva di sviluppo residenziale e delle infrastrutture urbanistiche. Per le ragioni sopra esposte si ritiene opportuno suddividere il territorio del comune di Quart in quattro zone così definite:

ZONA 1: LA ZONA DEL COMUNE LUNGO LA STRADA STATALE 26 (Loc. Amérique, Loc. Lillaz, Loc. Teppe, Vill. Combe, Vill. Torrent de Maillod).

ZONA 2: VILLAIR (Loc. Bas Villair, Vill. Carné, Vill. Chamerod, Vill. Champeille, Vill. Charriete, Vill. Creton, Vill. Ecleroz, Vill. Egachoz, Vill. Epilaz, Vill. Epraz, Vill. Etolin, Vill. Fangué, Vill. Fornaille, Vill. Josuè, Vill. La Balma, Vill. La Plantaz, Vill. Larey, Vill. Les Rives, Vill. Monastero, Vill. Moulin, Vill. Olleyes, Vill. Ollignan, Vill. Parrocchia, Vill. Petit Français, Vill. Prebenda, Vill. Ramoise, Vill. Rollin, Vill. Ronchet di Sopra, Vill. Ronchet di Sotto, Vill. Rovarey, Vill. Saint Sixte, Vill. Torrent, Vill. Tzanté de Maillod, Vill. Valenzana, Vill. Vallerod, Vill. Valmayeur, Vill. Vianoz)

ZONA 3: VILLEFRANCHE (Piazza Europa, Rue De La Tour, Via Aosta, Via Del Ponte Vecchio, Via Monte Emilius, Via Roma, Vill. Champlan, Vill. Vieille Morte)

ZONA 4: COLLINA (Vill. Avisod, Vill. Argnod, Vill. Berthod, Vill. Buignod, Vill. Chacozy, Vill. Champs Desert, Vill. Champy, Vill. Chantignan, Vill. Chetoz, Vill. Chez Le Four, Vill. Clou de Chetoz, Vill. Clou de Seran, Vill. Cretallaz, Vill. Eclou, Vill. Effraz, Vill. Elobert, Vill. Epillod, Vill. Etavel, Vill. Fontaine, Vill. Fonteil, Vill. Fornail, Vill. Ilorey, Vill. Imperiau, Vill. Jeanceyaz, Vill. Massuc, Vill. Morgonaz, Vill. Novus, Vill. Planavilla, Vill. Ponny, Vill. Ponsan, Vill. Porsan, Vill. Povil, Vill. Prailon, Vill. Prou Plan, Vill. Seran, Vill. Sesan, Vill. Vallée, Vill. Valzillianaz, Vill. Verney, Vill. Vignil, Vill. Vollein.

## CARATTERISTICHE DEL COMUNE E DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

Il comune di Quart si colloca nella comunità montana n. 4 denominata "Monte Emilius".

Il comune di Quart con una estensione di kmq. 62,49 presenta una densità di popolazione al 2002 pari a 50,73 abitanti/kmq.

La popolazione dal 1994 al 2002 ha registrato nel complesso un trend evolutivo positivo (14,48%), passando da 2.769 unità nel 1994 a 3.170 unità nel 2002.

Nel corso del decennio intercensuario la popolazione attiva ha subito un incremento rispetto alla popolazione non attiva, passando da 953 unità nel 1981 (44,20%) a 1.164 unità nel 1991 (44,73%). I valori della popolazione per condizione professionale a seconda del sesso rilevano un sostanziale equilibrio.

Analizziamo ora i settori economici in cui la popolazione attiva è impiegata.

SETTORE ECONOMICO	1981	1991
Agricoltura, caccia, silvicoltura	20,71%	12,30%
Estrazione di minerali	17,24%	0,42%
Attività di manifatturiera	5,82%	14,30%
Produzione e distribuzione di energia	0,82%	0,91%
Costruzioni	8,06%	10,14%
Commercio, riparazioni autoveicoli e beni di consumo	22,45%	13,05%
Alberghi e ristoranti	0,00%	6,15%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	3,47%	4,07%
Intermediazione monetaria e finanziaria	0,00%	1,91%
Affari immobiliari, noleggio, informatica, ricerca e altro	2,96%	4,41%
Pubblica amministrazione difesa e assicurazioni sociale obbligatoria	18,47%	13,72%
Istruzione	0,00%	6,90%
Sanità e altri servizi sociali	0,00%	6,07%
Altri servizi pubblici, sociali e personali	0,00%	4,82%

Servizi domestici presso famiglie e convivenze	0,00%	0,83%
TOTALE	100,00%	100,00%

Dalla tavola sopra esposta si evidenzia un calo della forza lavoro nel settore primario mentre è nettamente aumentata la popolazione occupata nel settore della manifatturiera, dell'intermediazione monetaria e finanziaria, mentre rimane stabile la popolazione occupata nel terziario avanzato. Analizzando la situazione dell'occupazione della popolazione a seconda del sesso, rileviamo quanto segue:

SESSO	PRIMARIO	SECONDARIO	TERZIARIO	TOTALE
MASCHILE	11,79%	37,13%	51,08%	100,00%
FEMMINILE	13,12%	7,74%	79,14%	100,00%

Elementi interessanti possono essere rilevati dall'analisi dell'età media della popolazione residente; risulta infatti, che essa sia pari a 38,86 anni.

### CARATTERI STRUTTURALI DELLA RETE DI VENDITA

Nel comune di Quart sono insediati 3 punti vendita esclusivi e un punto di vendita non esclusivo ammesso alla sperimentazione ex lege 108/99 il quale tuttavia non ha ancora presentato la domanda per ottenere l'autorizzazione di diritto, per cui non sarà considerato al fine della presente relazione.

Per un'analisi funzionale della rete è importante analizzare alcuni importanti parametri di mercato, quali il numero degli abitanti e di famiglie per edicole presenti in data odierna nel comune di Quart per cui, le zone commerciali assumono i seguenti valori:

ZONA	POPOLAZIONE PRESENTE	ESCLUSIVI	POPOLAZIONE/ESCLUSIVI
1	135	1	135,00
2	1.619	1	1.619,00
3	498	1	498,00
4	918	0	0,00
TOTALE	3.170	3	1.056,67

### PREVISIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE AL 2006

Al fine di favorire la domanda del prossimo quadriennio dobbiamo prevedere l'evoluzione della consistenza demografica del periodo stesso.

Per determinare la stima della popolazione residente al 2006 abbiamo analizzato la serie storica della popolazione residente dal 1999 ad oggi.

In base a calcoli effettuati risulta che:

$$Pop^{2006} = pop^M + x \%$$

pop<sub>M</sub> = popolazione media

X = anno di previsione

% = incremento percentuale

Seguendo tale metodo si avrà nel 2006 una popolazione residente pari a 3.221 abitanti, dunque un leggero incremento.

E' evidente che questa previsione è valida a condizione che il tipo di evoluzione strutturale dei fattori economici-sociali che hanno determinato l'evoluzione della consistenza demografica del comune rimanga tale anche nel prossimo futuro.

## DIFFUSIONE DEI PERIODICI

L'articolo 6 del decreto legislativo 170/01 pone tra i criteri da seguire l'entità delle vendite rispettivamente di quotidiani e periodici negli ultimi due anni. I dati ufficiali e riconosciuto da tutte le parti sono quelli risultanti dalle certificazioni della stampa periodica eseguita dall'ADS (Accertamento Diffusione Stampa). Per avere un quadro generale di riferimento prenderemo in considerazione gli anni 1995, 1999 e 2000, dati che possono essere utilizzabili anche come indicatore dell'andamento delle vendite nel luogo periodo. Il dato elaborato pur essendo a livello regionale ci offre un quadro significativo della diffusione della stampa anche nel comune di Quart.

La situazione che è emersa è la seguente:

	Valle d' Aosta	Italia	%	Valle d' Aosta	Italia	%	Valle d' Aosta	Italia	%
	1995	1995	1995	1999	1999	1999	2000	2000	2000
Quotidiani	22.297	8.676.818	0,26%	19.551	8.536.236	0,23%	19.551	8.529.180	0,23%
Mensili	45.401	13.273.292	0,34%	48.420	15.979.583	0,30%	48.420	15.466.081	0,31%
Settimanali	42.397	14.039.110	0,30%	35.368	13.410.264	0,26%	35.368	13.363.671	0,26%
Plurisettimanale	0	0	0,00%	268	84.737	0,32%	268	110.116	0,24%
TOTALE	110.095	35.989.220	0,31%	103.607	38.010.820	0,27%	103.607	37.469.048	0,28%

Il primo dato che emerge dall'analisi della tabella sopra riportata dimostra che l'andamento delle vendite è di tipo sinusoidale. Infatti al primo incremento del 1999 si è rilevato un trend negativo nel 2000.

A livello nazionale rileviamo un calo delle vendite dei quotidiani a fronte di un incremento importante per i mensili e invariata la percentuale di vendita nei settimanali e nei plurisettimanali.

Anche a livello locale rileviamo quanto emerso a livello nazionale: un calo sostanziale nelle vendite di quotidiani e settimanali, e un trend positivo nelle vendite dei "mensili".

## DETERMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE GRAVITANTE

Nel calcolare la spesa media per componente di giornali e riviste bisogna calcolare il mercato teorico potenziale per giornali e riviste.

Nel calcolo del mercato teorico potenziale, come risulta dalla tavola in allegato, abbiamo determinato la popolazione residente nel comune.

Nel comune di Quart la popolazione totale mediamente presente calcolata risulta essere pari a unità 3.221.

La vita sociale di ognuno di noi è contraddistinta, tra l'altro da spostamenti temporanei, che generalmente si concludono in una sola giornata, verso località interne o esterne al comune di residenza. Tale mobilità, tende ad accentuarsi con il miglioramento delle comunicazioni, il diffondersi all'informazione e, soprattutto il crescente "consumo" di mezzi di comunicazione di massa, l'elevarsi del livello di istruzione e delle condizioni generali di vita. La contiguità tra abitazioni, luogo di lavoro, centro di acquisto, unità di servizio - sia per il tempo libero che per attività culturali, sportive, di tutela della salute etc. - non è realizzabile, e, forse nemmeno compatibile con l'attuale organizzazione della vita. I luoghi di lavoro sono sparsi sul territorio in modo non omogeneo, le abitazioni si sviluppano di fatti indipendentemente dalle esigenze di lavoro e di servizi sociali, mentre la conseguente necessità di spostamento non è percepito, almeno entro ampi limiti, come costrizione o peso. Pertanto, nei gruppi sociali si osservano - originati dalle esigenze di raggiungere i posti di lavoro, effettuare acquisti, svolgere pratiche amministrative, divertirsi nel tempo libero, ecc. - spostamenti temporanei, incanalati lungo precise direttrici, verso poli di attrazione nei quali le predette esigenze possono essere meglio soddisfatte.

Tali poli sono costituiti sia da città, sia da particolari zone cittadine o extraurbane, nelle quali l'offerta di alcuni beni e/o servizi è particolarmente concentrata oppure caratterizzata da livelli qualitativi elevati, da prezzi più convenienti. Per il calcolo della popolazione gravitante, per il mercato di giornali e riviste, dobbiamo considerare la mobilità di zona per le ragioni sopra esposte.

Dai dati I.S.T.A.T. in nostro possesso possiamo stimare che le persone che generalmente acquistano giornali e riviste in Valle d'Aosta



sono pari al 71% del totale, superiori al livello nazionali pari al 55%. Sottraendo dal totale della popolazione gravitante, le percentuali di acquisto, otteniamo il mercato teorico potenziale. Dai dati ISTAT abbiamo potuto stimare una spesa media mensile per componente, pari a € 0.95 per mese. I dati che sono emersi sono stati riportati nella tabella che segue.

	Popolazione presente per mese	Persone che leggono in Valle d' Aosta	Mercato teorico potenziale
ZONA 1	133	94	89,71
ZONA 2	1.594	1.132	1.075,15
ZONA 3	490	348	330,51
ZONA 4	904	642	609,75
TOTALE	3.121	2.216	2.105,11

#### LOCALIZZAZIONE OTTIMALE DELLE EDICOLE

Nella definizione della localizzazione ottimale dei punti di vendita esclusivi si ha come obiettivo principale quello di migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto all'accessibilità del servizio, nonché favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta correlazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali, incrementando, infine, la produttività media dei fattori di produzione impiegati.

Tale localizzazione va effettuata privilegiando gli assi viari di grande scorrimento, la possibilità di fermata degli autoveicoli senza intralciare il traffico, la vicinanza di mercati, di fermate di mezzi pubblici di presenza di servizi commerciali, para ed extra commerciali.

Per le eventuali nuove aperture la localizzazione va effettuata privilegiando le caratteristiche di traffico pedonale e veicolare sopra riportate

In conclusione, quindi, è necessario rendere minimo il disagio dell'acquirente nel raggiungere il punto di vendita e nello stesso tempo rendere massimamente remunerativa l'attività gestionale di

ogni rivendita.

## CONCLUSIONI

Per procedere all'ottimizzazione della rete dei punti di vendita esclusivi bisogna determinare la redditività dell'attuale offerta. Con i dati in nostro possesso possiamo determinare la dimensione operativa media dei punti di vendita esclusivi.

I risultati emersi dal nostro studio evidenziano una penetrazione della stampa quotidiana e periodica dovuta dalla domanda della popolazione residente insufficiente.

In considerazione della morfologia territoriale del Comune e la sua dimensione fanno ritenere, al fine di garantire un'offerta valida l'indicazione che emerge è:

Zo- na	Punti ottima- li	Punti esisten- ti	Punti disponibi- li
1	1	1	0
2	1	1	0
3	1	1	0
4	0	0	0

Si prevede quindi la possibilità di non concedere nuove autorizzazioni per punti di vendita esclusivi.

Per quanto concerne i punti vendita non esclusivi rileviamo che la sperimentazione sul territorio comunale non ha prodotto nessun ampliamento dell'offerta; infatti pur essendo pervenuta comunicazione in tal senso non risulta essere stata attivata l'esercizio.

Con riferimento ai nuovi punti vendita non esclusivi (ovvero i soggetti che rientranti nelle tipologie previste dal decreto legislativo 170/01 non hanno effettuato la sperimentazione) al fine di migliorare il servizio nei confronti del consumatore in modo che esso possa effettuare le proprie scelte in rapporto all'accessibilità del servizio e nel contempo di favorire una più razionale diffusione del servizio sul territorio mediante una più equilibrata e stretta collaborazione spaziale con le attività paracommerciali e sociali nonché di incrementare la produttività media dei fattori di produzione impiegati e, in particolare, del lavoro, si ritiene opportuno prevedere una distan-

za minima tra un esercizio e l'altro e tra un punto vendita esclusivo di metri lineari 800 a raggio.

Aspetti generali del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170	2
Le rivendite di giornali e riviste e il d. Lgs. n. 114/98	6
Zonizzazione	7
Caratteristiche del comune e della popolazione residente	8
Caratteri strutturali della rete di vendita	10
Previsione della popolazione residente al 2007	10
Diffusione dei periodici	11
Determinazione della popolazione gravitante	11
Localizzazione ottimale delle edicole	13
Conclusioni	13